



Regolamento per la Segnalazione di Sospetti - Whistleblowing

MOGC 231

ai sensi del D. Lgs .n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Titolo Documento : 10.ALL.15 - Regolamento per la segnalazione di sospetti - Whistleblowing - v.1

Stato del documento : Cronologia delle versioni

Ver.	Data	Stato delle versioni	Emissione	Approvazione DG	Approvazione OdV
1	01/03/25	Prima emissione	10/03/25		

SOMMARIO

0	PREMESSA	2
1	SCOPO	3
2	SEGNALAZIONI.....	4
3	PERSONE LEGITTIMATE A SEGNALARE VIOLAZIONI	6
4	CONCETTO E TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI.....	6
5	CANALI DI SEGNALAZIONE	7
6	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	8
7	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	10
8	DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	13
9	TABELLA RIASSUNTIVA.....	15
10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	17
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
12	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	21
13	MISURE DI PROTEZIONE.....	22
14	DIVIETO DI RITORSIONE	24
15	TUTELA DELLA PERSONA.....	26
16	MISURE DI SOSTEGNO.....	27
17	PROTEZIONE DELLE RITORSIONI.....	28
18	LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	29
19	SANZIONI	31
20	ABROGAZIONI DI NORME	32
21	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO.....	33
22	INDICAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA DIREZIONE / OdV	34
23	INDICAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA COMMISSIONE EUROPEA	36
24	FILE CORRELATI.....	37



0 PREMESSA

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del whistleblowing, un sistema nato per la prevenzione dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231.

Le principali novità riguardano:

- l'ampliamento dell'oggetto delle violazioni segnalabili;
- l'estensione della platea dei soggetti segnalanti;
- l'attivazione e gestione dei canali di segnalazione;
- il ruolo dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel monitoraggio del sistema;
- il rafforzamento delle misure di protezione per i segnalanti e per coloro che li supportano.

La presente **procedura di Controllo Interno** è **conforme** al nuovo quadro normativo e sviluppata secondo le disposizioni contenute nel decreto.

Di seguito si riporta l'elenco completo degli articoli del **D.Lgs. n. 24/2023**, per facilitare il riferimento normativo:

- **Art. 1** – Ambito di applicazione oggettivo
- **Art. 2** – Definizioni
- **Art. 3** – Ambito di applicazione soggettiva
- **Art. 4** – Canali di segnalazione interna
- **Art. 5** – Gestione del canale di segnalazione interna
- **Art. 6** – Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna
- **Art. 7** – Canali di segnalazione esterna
- **Art. 8** – Attività svolte dall'ANAC
- **Art. 9** – Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC
- **Art. 10** – Adozione di linee guida
- **Art. 11** – Disposizioni relative al personale dell'ANAC e alla piattaforma informatica
- **Art. 12** – Obbligo di riservatezza



- Art. 13 – Trattamento dei dati personali
- Art. 14 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
- Art. 15 – Divulgazioni pubbliche
- Art. 16 – Condizioni per la protezione della persona segnalante
- Art. 17 – Divieto di ritorsione
- Art. 18 – Misure di sostegno
- Art. 19 – Protezione dalle ritorsioni
- Art. 20 – Limitazioni delle responsabilità
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Rinunce e transazioni
- Art. 23 – Abrogazioni di norme
- Art. 24 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
- Art. 25 – Disposizioni finanziarie

1 SCOPO

L'Art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023 definisce l'ambito di applicazione oggettivo del decreto, il cui scopo principale è disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. Tali violazioni devono essere potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o compromettere l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, e devono essere state apprese nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce alcuni casi in cui il decreto **non** si applica, ovvero:

- a) Segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste che riguardano interessi di carattere personale del segnalante o di chi ha sporto denuncia presso l'autorità giudiziaria o contabile, purché tali questioni siano legate esclusivamente:
 - ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
 - ai rapporti con superiori gerarchici nell'ambito della propria organizzazione.



- b) Segnalazioni di violazioni già disciplinate da atti normativi dell'Unione Europea o nazionali, per i quali esiste un canale di segnalazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
- c) Segnalazioni riguardanti violazioni in materia di sicurezza nazionale o appalti pubblici legati alla difesa o alla sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nelle normative dell'Unione Europea applicabili.

2 SEGNALAZIONI

Il concetto di “violazione”, come definito dall'Art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023, si riferisce a comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di un ente privato. Le violazioni segnalabili rientrano nelle seguenti categorie:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano tra quelli specificamente elencati nei punti successivi.
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati ai sensi dello stesso decreto, escluse quelle già menzionate nei punti seguenti.
3. Violazioni di atti dell'Unione Europea o nazionali, inclusi quelli indicati nell'allegato del presente decreto, nonché gli atti nazionali che costituiscono attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non espressamente elencati nell'allegato del decreto.
 - Appalti pubblici
 - Servizi, prodotti e mercati finanziari
 - Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo
 - Sicurezza e conformità dei prodotti
 - Sicurezza dei trasporti
 - Tutela dell'ambiente
 - Radioprotezione e sicurezza nucleare
 - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
 - Salute pubblica
 - Protezione dei consumatori



- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali
- Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- 4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi dell'Art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
- 5. Violazioni che incidono sul mercato interno, come definito all'Art. 26, paragrafo 2, del TFUE, incluse:
 - Violazioni delle norme dell'UE sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato
 - Infrazioni relative all'imposta sulle società, comprese pratiche che mirano a ottenere vantaggi fiscali contrari all'oggetto o alla finalità della normativa applicabile
- 6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni contenute negli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Settore pubblico e privato

L'Art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 distingue i soggetti del settore privato da quelli del settore pubblico, classificandoli in diverse categorie. Questa distinzione è particolarmente rilevante per determinare l'obbligo di attivazione dei canali di segnalazione e per definire le modalità di segnalazione in base a:

- il numero di lavoratori impiegati;
- l'adozione o meno di un Modello di Organizzazione e Gestione 231;
- il settore di attività in cui l'ente opera.

In particolare, rientrano nel settore privato:

- Imprese con almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato).
- Imprese con meno di 50 lavoratori subordinati, ma che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione 231.
- Imprese che operano in settori particolarmente sensibili, quali servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche se hanno meno di 50 lavoratori subordinati.



3 PERSONE LEGITTIMATE A SEGNALARE VIOLAZIONI

L'Art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, relativo all'“Ambito di applicazione soggettivo”, definisce i soggetti che, operando in un contesto lavorativo nel settore pubblico o privato, sono legittimati a segnalare eventuali violazioni.

Le persone autorizzate alla segnalazione includono:

- Dipendenti pubblici, ovvero i lavoratori delle amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, inclusi:
 - i dipendenti indicati nell'Art. 3 dello stesso decreto;
 - i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
 - i dipendenti di enti pubblici economici;
 - i lavoratori di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
 - i dipendenti di società in house e organismi di diritto pubblico;
 - i lavoratori di concessionari di pubblico servizio.
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato.
- Lavoratori autonomi che operano presso soggetti del settore pubblico o privato.
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato.
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

4 CONCETTO E TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

L'Art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 (*Definizioni*) non solo specifica il concetto di violazione e le persone legittimate a segnalare eventuali irregolarità, ma definisce anche il significato di segnalazione e le diverse tipologie di segnalazione previste dal decreto.



Di seguito le principali definizioni:

- Segnalazione o segnalare: comunicazione, scritta o orale, di informazioni riguardanti violazioni.
- Segnalazione interna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, effettuata attraverso il canale di segnalazione interna predisposto dall'ente.
- Segnalazione esterna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, effettuata tramite il canale di segnalazione esterna, generalmente gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) o altre autorità competenti.
- Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni attraverso stampa, mezzi elettronici o qualsiasi altro canale di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- Persona segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni su violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- Facilitatore: una persona fisica che assiste un segnalante nel processo di segnalazione, offrendo supporto nella trasmissione della segnalazione e nella protezione da eventuali ritorsioni.

5 CANALI DI SEGNALAZIONE

Considerando le diverse tipologie di segnalazione (interna, esterna e divulgazione pubblica), è fondamentale che ogni segnalazione avvenga attraverso canali adeguati e conformi alla normativa vigente.

I canali di segnalazione previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 sono:

- Canali di segnalazione interna
- Canali di segnalazione esterna
- Condizioni per la divulgazione pubblica

Segnalazione interna

Gli Articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023 disciplinano i canali di segnalazione interna:

- Art. 4 – Regola l'attivazione del canale di segnalazione interna da parte dell'ente.



- Art. 5 – Definisce le modalità di gestione del canale interno.

Segnalazione esterna

Gli Articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 24/2023 disciplinano i canali di segnalazione esterna:

- Art. 7 – Regola l’attivazione del canale di segnalazione esterna.
- Art. 8 – Definisce le modalità di gestione della segnalazione esterna da parte di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Divulgazione pubblica

L’Art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le condizioni in cui è possibile procedere con una divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni, tramite stampa, mezzi elettronici o altri strumenti di diffusione.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Come indicato nel paragrafo precedente, il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione interna negli Articoli 4 e 5:

- **Art. 4** – Regola l’**attivazione** del canale di segnalazione interna.
- **Art. 5** – Definisce le **modalità di gestione** del canale.cam

Attivazione del canale di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e del settore privato devono attivare un canale di segnalazione che garantisca:

- Riservatezza dell’identità della persona segnalante.
- Riservatezza della persona coinvolta e di eventuali soggetti menzionati nella segnalazione.
- Riservatezza del contenuto della segnalazione.
- Riservatezza della documentazione relativa alla segnalazione.

Per assicurare la massima riservatezza, è possibile utilizzare strumenti di crittografia. I documenti “cifrati” sono inaccessibili a chi non dispone dell’autorizzazione.

L’attivazione del canale di segnalazione interna è già prevista per gli enti che adottano un Modello di Organizzazione e Gestione 231.

Condivisione del canale di segnalazione interna



La condivisione e gestione congiunta del canale di segnalazione è ammessa nei seguenti casi:

- Comuni diversi dai capoluoghi di provincia.
- Soggetti del settore privato con meno di 249 lavoratori subordinati (media annuale, tra contratti a tempo determinato e indeterminato).

Gestione del canale di segnalazione interna

La gestione può essere affidata a:

- Una singola persona o un ufficio interno autonomo, con personale specificamente formato per la gestione delle segnalazioni.
- Un soggetto esterno autonomo, con personale qualificato.
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nel settore pubblico, ove previsto, e in caso di gestione condivisa tra comuni.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono avvenire:

- In forma scritta
- In forma orale, attraverso:
 - Linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.
 - Incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole su richiesta del segnalante.

Se una segnalazione è presentata a un soggetto non competente per la gestione, questa deve essere trasmessa entro 7 giorni al soggetto competente. La persona segnalante deve essere informata della trasmissione.

Compiti del gestore del canale di segnalazione interna

L'Art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023 disciplina i compiti del gestore del canale, che può essere:

- una persona fisica;
- un ufficio interno;
- un soggetto esterno;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel settore pubblico).

Il gestore del canale deve:

- Rilasciare un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.



- Mantenere il contatto con il segnalante e, se necessario, richiedere integrazioni.
- Dare seguito diligente alle segnalazioni ricevute.
- Fornire riscontro entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (o, se assente, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni per l'invio della ricevuta).
- Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna ed esterna, pubblicandole:
 - nei luoghi di lavoro, in modo visibile e accessibile anche a chi non frequenta fisicamente l'azienda.
 - sul sito web aziendale, in una sezione dedicata (se attivo).

7 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le condizioni per effettuare una segnalazione esterna, mentre gli Articoli 7 e 8 disciplinano l'attivazione e la gestione del canale da parte dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Condizioni per effettuare una segnalazione esterna

La persona segnalante può ricorrere alla segnalazione esterna solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- **Il canale di segnalazione interna non è attivo o non conforme**
 - Il soggetto presso cui opera non è obbligato ad attivare un canale di segnalazione interna.
 - Il canale non è attivo o non è conforme ai requisiti dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023.
- **La segnalazione interna non ha avuto seguito**
 - Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha ricevuto un riscontro adeguato.
- **Timore fondato di ritorsioni o inefficacia**
 - Il segnalante ha ragionevoli motivi di ritenere che la segnalazione interna non sarebbe gestita in modo efficace o potrebbe comportare ritorsioni.
- **Pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico**
 - Il segnalante ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo immediato e grave per il pubblico interesse.



Attivazione del canale di segnalazione esterna

L'Art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 affida all'ANAC il compito di attivare il canale di segnalazione esterna, garantendo gli stessi standard di sicurezza dei canali interni:

- Riservatezza dell'identità della persona segnalante.
- Riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione.
- Riservatezza del contenuto della segnalazione.
- Riservatezza della documentazione correlata.

La riservatezza può essere garantita anche attraverso strumenti di crittografia, che rendono i documenti inaccessibili a chi non è autorizzato.

Se una segnalazione esterna viene ricevuta da un soggetto diverso dall'ANAC, questa deve essere trasmessa senza ritardo al personale autorizzato, garantendo la tutela della riservatezza.

Gestione e compiti dell'ANAC

L'Art. 8 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni esterne da parte dell'ANAC.

Il personale designato provvede a:

- **Fornire informazioni**
 - Chiarire ai segnalanti come usare i canali interni ed esterni e le misure di protezione previste dalla normativa.
- **Accusare ricevuta della segnalazione**
 - Entro 7 giorni dalla ricezione (salvo richiesta contraria del segnalante o rischio per la sua protezione).
- **Mantenere il contatto con il segnalante**
 - Richiedere eventuali integrazioni.
- **Istruire la segnalazione**
 - Analizzare il contenuto della segnalazione.
 - Condurre audizioni e acquisire documenti, se necessario.
- **Dare riscontro alla segnalazione**
 - Entro 3 mesi (o 6 mesi in casi giustificati).
 - Comunicare l'esito finale, che può consistere in:
 - Archiviazione della segnalazione.



- Trasmissione alle autorità competenti (se la violazione non rientra nella competenza dell'ANAC).
- Emissione di una raccomandazione o sanzione amministrativa.

Modalità di segnalazione esterna

Le modalità ammesse per presentare una segnalazione esterna sono:

- **In forma scritta**
 - Tramite la piattaforma informatica ANAC.
- **In forma orale**
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.
 - Mediante un incontro diretto, su richiesta del segnalante, entro un termine ragionevole.

Se una segnalazione viene inviata a un soggetto diverso dall'ANAC, deve essere trasmessa all'ANAC entro 7 giorni. Il segnalante deve essere informato della trasmissione.

Attività aggiuntive dell'ANAC

- **Inoltro delle segnalazioni a enti competenti**
 - Se la segnalazione riguarda violazioni non di competenza ANAC, questa viene trasmessa all'autorità amministrativa o giudiziaria competente, compresi organi dell'Unione Europea.
 - Il segnalante viene avvisato dell'inoltro.
- **Monitoraggio e trasparenza**
 - L'ANAC invia annualmente alla Commissione Europea un report con:
 - Il numero di segnalazioni esterne ricevute.
 - Il numero e l'esito dei procedimenti avviati.
 - L'ammontare dei danni finanziari derivanti dalle violazioni segnalate e gli importi recuperati.
- **Priorità alle segnalazioni più gravi**
 - In caso di un elevato numero di segnalazioni, l'ANAC dà priorità a quelle che:
 - Riguardano una grave lesione dell'interesse pubblico.
 - Violano principi costituzionali o di diritto UE.



- **Archiviazione delle segnalazioni di lieve entità**
 - L'ANAC può decidere di non procedere con segnalazioni relative a violazioni di scarso impatto, disponendone l'archiviazione.

Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

L'Art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito web:

- Misure di protezione per il segnalante.
- Contatti dell'ANAC (telefono, PEC, email, indirizzo postale).
- Istruzioni per l'uso dei canali di segnalazione.
- Informazioni sul regime di riservatezza applicabile, in conformità al GDPR e alla normativa UE sulla protezione dei dati.
- Termini e modalità di riscontro alle segnalazioni esterne.
- Elenco degli enti del Terzo settore convenzionati con l'ANAC per supportare i segnalanti.

8 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Cosa si intende per divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere note informazioni non conosciute dal grande pubblico, attraverso mezzi di comunicazione accessibili a una vasta platea di persone.

I principali strumenti di divulgazione pubblica includono:

- Stampa (quotidiani, riviste, blog informativi).
- Televisione (notiziari, programmi d'inchiesta).
- Radio (interviste, trasmissioni giornalistiche).
- Internet (siti web, social media, forum pubblici).

Condizioni per effettuare una divulgazione pubblica

L'Art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che una persona segnalante può beneficiare della protezione prevista dalla normativa nel caso in cui effettui una divulgazione pubblica, a condizione che si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- **Mancata risposta alle segnalazioni interne o esterne**
 - La persona segnalante ha precedentemente effettuato:
 - una segnalazione interna e una segnalazione esterna;
 - oppure direttamente una segnalazione esterna;



- tuttavia non ha ricevuto alcun riscontro nei termini previsti da:
 - il soggetto responsabile della gestione del canale interno;
 - ANAC, per le segnalazioni esterne.
- inoltre non sono state adottate misure per dare seguito alla segnalazione.
- **Pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico**
 - La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un rischio immediato e grave per il pubblico interesse.
- **Timore di ritorsioni o mancato seguito della segnalazione esterna**
 - La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa:
 - comportare un rischio di ritorsioni nei suoi confronti;
 - non avere un seguito efficace, a causa di circostanze specifiche come:
 - il rischio che le prove vengano distrutte o occultate;
 - il timore che il destinatario della segnalazione sia colluso con l'autore della violazione o direttamente coinvolto nella violazione.

Protezione del segreto professionale giornalistico

Restano in vigore le norme sul segreto professionale per gli esercenti la professione giornalistica, in relazione alla protezione della fonte della notizia.

9 TABELLA RIASSUNTIVA

Per quanto esposto di seguito si riporta una **tabella riassuntiva** che classifica gli **oggetti delle segnalazioni** e i **canali di segnalazione** disponibili per il **settore pubblico** e il **settore privato**, in base alle caratteristiche dell'ente.

Settore pubblico

Oggetto delle segnalazioni	Canali di segnalazione disponibili
Violazioni del diritto interno (<i>come elencate al paragrafo 2</i>)	Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica
Violazioni del diritto UE (<i>come elencate al paragrafo 2</i>)	Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica

Settore privato- Ente con adozione del Modello 231/01 e meno di 50 lavoratori

Oggetto delle segnalazioni	Canali di segnalazione disponibili
Violazioni del D.Lgs. 231/01	Canale interno

Settore privato- Ente con adozione del Modello 231/01 e una media di almeno 50 lavoratori

Oggetto delle segnalazioni	Canali di segnalazione disponibili
Violazioni del D.Lgs. 231/01	Canale interno
Violazioni del diritto UE	Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica

Settore privato- Ente con una media di almeno 50 lavoratori o che opera nei settori sensibili

Oggetto delle segnalazioni	Canali di segnalazione disponibili
Violazioni del diritto UE	Canale interno, Canale esterno, Divulgazione pubblica



Nota:

Per gli enti operanti nei settori sensibili (*ad es. prodotti e mercati finanziari, tutela dell'ambiente, trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, sicurezza informatica*), il numero dei dipendenti non è influente. Anche con meno di 50 lavoratori, questi enti sono obbligati ad attivare i canali di segnalazione e a garantire la protezione dei segnalanti.

Contenuto delle segnalazioni

Affinché il Responsabile della Funzione incaricata possa effettuare le opportune verifiche e accertamenti, il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati.

Per essere considerate valide, le segnalazioni devono includere i seguenti elementi:

Identità del segnalante

- Nome e cognome (se non effettuata in forma anonima).
- Posizione o funzione svolta all'interno dell'organizzazione.

Descrizione chiara e completa dei fatti segnalati

- Narrazione dettagliata degli eventi oggetto della segnalazione.

Circostanze di tempo e luogo

- Data o periodo temporale in cui si sono verificati i fatti.
- Luogo in cui si sono svolti gli eventi segnalati.

Identificazione dei soggetti coinvolti

- Nome e cognome (se noto) delle persone che hanno posto in essere i fatti segnalati.

Eventuali testimoni

- Indicazione di altri soggetti che potrebbero confermare la veridicità dei fatti segnalati.

Documentazione a supporto

- Elenco di documenti o prove disponibili che possano confermare la fondatezza della segnalazione.

Ulteriori informazioni rilevanti

- Qualsiasi altro elemento che possa fornire un utile riscontro sulla sussistenza dei fatti segnalati.



10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce regole rigorose sulla riservatezza delle segnalazioni, imponendo obblighi specifici per chi riceve e gestisce le segnalazioni nei diversi contesti procedurali.

Principi generali sulla riservatezza

- **Uso limitato delle segnalazioni**
 - Le segnalazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli necessari per il loro trattamento e la verifica della fondatezza dei fatti segnalati.
- **Protezione dell'identità del segnalante**
 - L'identità del segnalante e qualsiasi informazione che possa direttamente o indirettamente rivelarla non possono essere divulgate senza il consenso esplicito dell'interessato.
 - L'accesso ai dati della segnalazione è consentito solo a soggetti autorizzati, in conformità agli Articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e all'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).

Riservatezza nei diversi procedimenti

- **Procedimenti penali**
 - L'identità del segnalante è coperta dal segreto nei limiti previsti dall'Art. 329 del Codice di Procedura Penale.
- **Procedimenti dinanzi alla Corte dei conti**
 - L'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione della fase istruttoria.
- **Procedimenti disciplinari**
 - L'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare si basa su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
 - Se, invece, la contestazione è basata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo con il consenso esplicito del segnalante.



- **Comunicazione dell'eventuale rivelazione dell'identità**
 - Se, in determinati casi, la divulgazione dell'identità del segnalante è indispensabile per garantire la difesa della persona coinvolta, il segnalante deve essere informato preventivamente con una comunicazione scritta che ne spieghi le ragioni.
- **Protezione dell'identità delle persone coinvolte**
 - Gli enti del settore pubblico, del settore privato, l'ANAC e le altre autorità amministrative che ricevono segnalazioni esterne devono proteggere l'identità della persona coinvolta fino alla conclusione dei procedimenti avviati in relazione alla segnalazione, applicando le stesse garanzie previste per il segnalante.
- **Esclusione dall'accesso agli atti**
 - La segnalazione è esclusa dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli Articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dagli Articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 (trasparenza amministrativa).
- **Diritto della persona coinvolta a essere ascoltata**
 - La persona coinvolta nella segnalazione può:
 - essere ascoltata nel procedimento.
 - richiedere di essere sentita, anche attraverso un procedimento cartolare, presentando osservazioni scritte e documenti a propria difesa.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023 disciplina il trattamento dei dati personali nell'ambito del ricevimento e della gestione delle segnalazioni, imponendo obblighi specifici per garantire la protezione e la sicurezza delle informazioni trattate.

Responsabili del trattamento e gestione della riservatezza

Il titolare del trattamento

I titolari del trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni sono i soggetti incaricati della gestione dei canali di segnalazione.

Condivisione del canale di segnalazione interna

Se più enti condividono le risorse di un canale di segnalazione interna, devono:



- Stabilire chiaramente le rispettive responsabilità, in conformità all'Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- Definire le modalità di gestione per:
 - L'esercizio dei diritti dell'interessato.
 - I ruoli e i rapporti tra contitolari e segnalanti.

Misure di sicurezza per la protezione dei dati

I soggetti responsabili del trattamento devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo ai rischi derivanti dal trattamento dei dati personali.

I principali rischi da prevenire sono:

- Accesso illegale ai dati.
- Rivelazione non autorizzata delle informazioni.
- Modifica non autorizzata dei dati.
- Perdita accidentale delle informazioni.
- Distruzione volontaria dei dati.
- Trafugamento per fini impropri.

Normative applicabili al trattamento dei dati

- **Ogni trattamento dei dati personali, comprese le comunicazioni tra autorità competenti, deve rispettare:**
 - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
 - D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).
 - D.Lgs. n. 51/2018, relativo al trattamento dei dati personali in ambito giudiziario.
 - Regolamento (UE) 2018/1725, per la comunicazione dei dati tra istituzioni dell'Unione Europea.
- **Dati non pertinenti:**
 - I dati personali non utili al trattamento di una segnalazione non devono essere raccolti.
 - Se accidentalmente raccolti, devono essere immediatamente cancellati.
- **Diritti dell'interessato:**
 - I diritti garantiti dagli Articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti previsti dall'Art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.



Obblighi per i soggetti che gestiscono il trattamento

- **Enti pubblici e privati titolari del trattamento**

- Devono effettuare il trattamento nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati, in conformità a:
 - Articoli 5 e 25 del GDPR.
 - Articoli 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018.
- Devono fornire informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di trattamento ai:
 - Segnalanti.
 - Persone coinvolte nella segnalazione.

- **Condivisione del canale di segnalazione**

Quando enti pubblici e privati condividono risorse per la gestione delle segnalazioni, devono:

- Stabilire le rispettive responsabilità, tramite un accordo interno trasparente.
- Rispettare gli obblighi di protezione dei dati secondo:
 - Art. 26 del GDPR (contitolarità del trattamento).
 - Art. 23 del D.Lgs. n. 51/2018.

- **Adozione di misure di sicurezza e valutazione dell'impatto**

Gli enti devono definire un modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni che includa:

- Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, per individuare eventuali criticità.
- Regolamentazione del rapporto con fornitori esterni, conformemente a:
 - Art. 28 del GDPR (responsabili del trattamento per conto del titolare).
 - Art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018.



12 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le condizioni per la corretta gestione e conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni, garantendo il rispetto della riservatezza e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Periodo di conservazione delle segnalazioni

- Le segnalazioni interne ed esterne, insieme alla relativa documentazione, devono essere conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione.
- In ogni caso, la conservazione non può superare i cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- La gestione dei dati deve rispettare:
 - Gli obblighi di riservatezza previsti dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.
 - Il principio di limitazione della conservazione, sancito da:
 - Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
 - Art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 51/2018.

Documentazione delle segnalazioni orali

Se la segnalazione avviene oralmente, deve essere documentata in base al canale utilizzato:

1. Segnalazione tramite linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato

- La segnalazione può essere registrata solo con il consenso della persona segnalante.
- Modalità di documentazione:
 - Registrazione audio su un dispositivo sicuro.
 - Trascrizione integrale della conversazione a cura del personale addetto.
- Il segnalante ha diritto di:
 - Verificare, rettificare e confermare la trascrizione con la propria sottoscrizione.



2. Segnalazione tramite linea telefonica non registrata o sistema di messaggistica vocale non registrato

- La segnalazione è documentata per iscritto mediante un resoconto dettagliato della conversazione, redatto dal personale incaricato.
- Il segnalante ha diritto di:
 - Verificare, rettificare e confermare il contenuto del resoconto con la propria sottoscrizione.

3. Segnalazione orale effettuata durante un incontro diretto

- Se la segnalazione è fatta di persona, a seguito di richiesta del segnalante:
 - La segnalazione può essere registrata solo con il consenso della persona segnalante.
 - Se non viene registrata, viene redatto un verbale a cura del personale addetto.
- Il segnalante ha diritto di:
 - Verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

13 MISURE DI PROTEZIONE

L'Art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 (*Ambito di applicazione soggettivo*) identifica le persone legittimate a segnalare violazioni nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico o privato, come già trattato nel paragrafo 2 della presente procedura.

L'Art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023 (*Condizioni per la protezione della persona segnalante*) stabilisce che tali soggetti beneficiano di misure di protezione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Condizioni per ottenere la protezione

- **Fede nella veridicità della segnalazione**
 - Al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondati motivi per ritenere che:
 - Le informazioni segnalate fossero vere.
 - La segnalazione rientrasse nell'ambito oggettivo previsto dall'Art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.



- **Conformità alle modalità di segnalazione**
 - La segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne.
- **Motivazione irrilevante ai fini della protezione**
 - Il motivo per cui il segnalante ha deciso di effettuare la segnalazione non è rilevante ai fini della concessione delle misure di protezione.
- **Esclusione della protezione in caso di responsabilità per diffamazione o calunnia**
 - Se viene accertata, anche con una sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per:
 - Diffamazione.
 - Calunnia.
 - Altri reati simili commessi tramite segnalazione o denuncia.
 - oppure se viene accertata una responsabilità civile per dolo o colpa grave, allora:
 - Le misure di protezione non sono garantite.
 - Al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
- **Applicazione della protezione anche per segnalazioni anonime**
 - La protezione si applica anche nei seguenti casi:
 - Segnalazione, denuncia o divulgazione anonima : Se il segnalante è successivamente identificato e ha subito ritorsioni.
 - Segnalazioni presentate alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea, in conformità all'Art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna).

Misure di protezione previste

Le misure di protezione a tutela della persona segnalante includono:

- **Divieto di ritorsione**
 - Il segnalante è tutelato da qualsiasi atto di ritorsione che possa derivare dalla segnalazione effettuata.
- **Misure di sostegno**



- Il segnalante ha diritto a forme di assistenza, inclusa consulenza legale e supporto psicologico, nei casi previsti dalla normativa.
- **Protezione dalle ritorsioni**
 - Sono previste sanzioni per chi adotta comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.
- **Limitazioni delle responsabilità**
 - Il segnalante non può essere ritenuto responsabile per la segnalazione effettuata, salvo i casi di diffamazione, calunnia o segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

14 DIVIETO DI RITORSIONE

L'Art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce il divieto assoluto di ritorsione nei confronti delle persone legittimate a segnalare violazioni, garantendo loro una protezione efficace.

Principi fondamentali

- **Divieto di ritorsione**
 - Gli enti e le persone legittimate a segnalare violazioni non possono subire alcuna ritorsione a causa della loro segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Presunzione di ritorsione nei procedimenti giudiziari o amministrativi**
 - Se in un procedimento giudiziario o amministrativo viene contestato un comportamento ritorsivo, si presume che tale comportamento sia conseguenza diretta della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.
 - Spetta a chi ha posto in essere l'atto dimostrare che la condotta è motivata da ragioni estranee alla segnalazione.
- **Presunzione di danno per il segnalante**
 - Se una persona segnalante avvia una domanda di risarcimento danni presso l'autorità giudiziaria, deve dimostrare di aver effettuato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ai sensi del presente decreto e di aver subito un danno.
 - In tal caso, si presume che il danno sia conseguenza diretta della segnalazione, salvo prova contraria.



Esempi di ritorsione

Di seguito sono elencate alcune fattispecie di ritorsione, qualora siano riconducibili a una segnalazione effettuata:

Sanzioni sul posto di lavoro

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti.
- Retrocessione di grado o mancata promozione.
- Cambiamento di funzioni o del luogo di lavoro.
- Riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro.
- Note di merito negative o referenze sfavorevoli.
- Sospensione della formazione o limitazioni all'accesso alla stessa.
- Adozione di misure disciplinari o sanzioni pecuniarie.

Molestie e intimidazioni

- Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo.
- Discriminazione o trattamento sfavorevole.

Preclusione di opportunità lavorative

- Mancata conversione di un contratto a termine in tempo indeterminato, quando vi era una legittima aspettativa.
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine.
- Inserimento in elenchi settoriali o industriali che impediscono future assunzioni.

Danni economici e reputazionali

- Perdita di opportunità economiche o riduzione del reddito.
- Danni alla reputazione personale, in particolare sui social media.

Azioni amministrative e contrattuali discriminatorie

- Conclusione anticipata o annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi.
- Annullamento di una licenza o di un permesso.
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici ingiustificati.



15 TUTELA DELLA PERSONA

L'Art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 24/2023 specifica l'ambito di applicazione della tutela per le persone segnalanti e per altri soggetti coinvolti nella segnalazione, estendendo le misure di protezione anche a determinati individui ed enti.

Ambito di applicazione della tutela (Comma 4)

La tutela prevista per le persone legittimate a segnalare si applica anche nei seguenti casi:

- **Segnalazioni effettuate prima dell'inizio del rapporto lavorativo**
Se le informazioni sulla violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.
- **Segnalazioni effettuate durante il periodo di prova**
La protezione è garantita anche se la segnalazione avviene durante il periodo di prova.
- **Segnalazioni effettuate dopo la cessazione del rapporto lavorativo**
Se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro, la protezione si estende anche successivamente alla cessazione dello stesso.

Soggetti beneficiari delle misure di protezione (Comma 5)

Le misure di protezione previste dall'Art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 (*Divieto di ritorsione*) si applicano anche ai seguenti soggetti:

- **Facilitatori**
Le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione.
- **Persone legate al segnalante da vincoli affettivi o di parentela**
Persone che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da un legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- **Colleghi di lavoro del segnalante**
I colleghi di lavoro che:
 - Lavorano nello stesso contesto lavorativo del segnalante.
 - Hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.
- **Enti collegati alla persona segnalante**



- Enti di proprietà della persona segnalante o di chi ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.
- Enti per i quali la persona segnalante lavora.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

16 MISURE DI SOSTEGNO

L'Art. 18 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le misure di sostegno offerte gratuitamente dagli enti del Terzo settore a favore delle persone segnalanti.

Servizi di supporto offerti dagli enti del Terzo settore

- **Istituzione di un elenco presso ANAC**
Presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è istituito un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti. L'elenco è pubblicato sul sito dell'ANAC e comprende gli enti che:
 - Esercitano, secondo i propri statuti, le attività previste dall'Art. 5, comma 1, lettere v) e w) del D.Lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*).
 - Hanno stipulato convenzioni con ANAC per la fornitura di servizi di supporto.
- **Tipologie di supporto offerto**
Gli enti del Terzo settore forniscono a titolo gratuito:
 - Informazioni, assistenza e consulenza sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni previste dalla normativa nazionale ed europea.
 - Informazioni sui diritti della persona coinvolta.
 - Indicazioni su come accedere al patrocinio a spese dello Stato, in caso di necessità di tutela legale.

Coinvolgimento dell'ANAC nei procedimenti giudiziari o amministrativi

- L'Autorità giudiziaria o amministrativa, a cui il segnalante si è rivolto per ottenere protezione dalle ritorsioni, può richiedere all'ANAC:
 - Informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate.
- Nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria si applicano le forme previste dagli:



- Articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile (richiesta di esibizione di documenti e informazioni).
- Articolo 63, comma 2, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

17 PROTEZIONE DELLE RITORSIONI

L'Art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le misure di protezione dalle ritorsioni, integrando quanto previsto dall'Art. 17 (*Divieto di ritorsione*).

Segnalazione delle ritorsioni all'ANAC

Comunicazione delle ritorsioni

Gli enti e le persone operanti nel settore pubblico e privato possono comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni subite in conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Intervento dell'ANAC nei casi di ritorsione

- Nel settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente:
 - Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 - Gli organismi di garanzia o di disciplina competenti per l'adozione dei provvedimenti necessari.
- Nel settore privato, l'ANAC informa:
 - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che interviene con provvedimenti di propria competenza.

Accertamento delle ritorsioni e collaborazione tra enti

Supporto all'ANAC nelle indagini sulle ritorsioni

Per acquisire elementi istruttori indispensabili, l'ANAC può avvalersi della collaborazione di:

- Ispettorato della Funzione Pubblica (per il settore pubblico).
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (per il settore privato).

Tuttavia, l'ANAC mantiene la competenza esclusiva nella valutazione degli elementi raccolti e nell'eventuale applicazione di sanzioni amministrative previste dall'Art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Accordi tra ANAC e gli enti ispettivi



Per regolare la collaborazione nelle indagini sulle ritorsioni, l'ANAC stipula accordi specifici con:

- Ispettorato della Funzione Pubblica
- Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tali accordi vengono formalizzati ai sensi dell'Art. 15 della Legge n. 241/1990.

Nullità degli atti ritorsivi e reintegrazione lavorativa

Nullità degli atti ritorsivi

Tutti gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione (Art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023) sono nulli.

Reintegrazione nel posto di lavoro

Le persone licenziate a seguito di una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in base alla disciplina applicabile:

- Art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
- Art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, per i contratti a tutele crescenti.

Intervento dell'autorità giudiziaria

L'autorità giudiziaria competente può adottare misure anche provvisorie per tutelare i diritti della persona segnalante, tra cui:

- Risarcimento del danno subito.
- Reintegrazione nel posto di lavoro.
- Ordine di cessazione della condotta ritorsiva.
- Dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dell'Art. 17 (Divieto di ritorsione).

18 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

L'Art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le circostanze in cui il segnalante o l'ente non incorrono in responsabilità a seguito della rivelazione o diffusione di informazioni nell'ambito di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Esclusione della responsabilità per la rivelazione di informazioni

Non è punibile l'ente o la persona segnalante



Non è soggetto a sanzioni l'ente o la persona che rivela o diffonde informazioni coperte da segreto (tranne specifiche eccezioni), quando:

- Sussistano fondati motivi per ritenere che la rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione.
- La segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sia stata effettuata nel rispetto dell'Art. 16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante).

Tipologie di informazioni che possono essere rivelate senza incorrere in sanzioni

- Informazioni coperte da obbligo di segreto, diverse da quelle elencate nell'Art. 1, comma 3, ovvero:
 - Informazioni classificate (segreti di Stato).
 - Segreto professionale forense e medico.
 - Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
- Informazioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali.
- Informazioni che potrebbero ledere la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se la rivelazione è necessaria per svelare la violazione.

Esclusione di responsabilità civile e amministrativa

Protezione del segnalante da responsabilità

Se ricorrono le condizioni sopra elencate, è esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Esclusione di responsabilità per l'acquisizione delle informazioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non può essere ritenuto responsabile per:

- L'acquisizione delle informazioni sulle violazioni.
- L'accesso a tali informazioni.

Limitazioni all'esclusione della responsabilità

La protezione non si applica se il segnalante compie atti che:

- Non sono strettamente necessari per rivelare la violazione.
- Non sono direttamente collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.
- Costituiscono reato o violazioni di legge indipendenti dalla segnalazione.



19 SANZIONI

L'Art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie che l'ANAC può applicare nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni delle disposizioni sulla protezione dei segnalanti.

Sanzioni applicate dall'ANAC

- L'ANAC può applicare una sanzione compresa tra 10.000 e 50.000 euro nei seguenti casi:
 - Quando viene accertata una ritorsione nei confronti del segnalante.
 - Quando la segnalazione è stata ostacolata o vi è stato un tentativo di ostacolarla.
 - Quando è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.
- L'ANAC può applicare una sanzione compresa tra 10.000 e 50.000 euro anche nei seguenti casi:
 - Mancata istituzione di canali di segnalazione.
 - Mancata adozione di procedure per la gestione delle segnalazioni.
 - Adozione di procedure non conformi agli Art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023 (Canali di segnalazione interna e Gestione del canale di segnalazione interna).
 - Mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- L'ANAC può applicare una sanzione compresa tra 500 e 2.500 euro nei casi previsti dall'Art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 24/2023, a meno che:
 - La persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per diffamazione o calunnia o per reati simili commessi attraverso una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sanzioni nel settore privato

I soggetti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 devono prevedere specifiche sanzioni disciplinari all'interno del sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi dell'Art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni devono essere applicate nei confronti di coloro che vengono riconosciuti responsabili delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.



20 ABROGAZIONI DI NORME

L'Art. 23 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni legislative precedenti, al fine di uniformare la normativa in materia di segnalazioni di illeciti e protezione dei segnalanti.

Le seguenti norme vengono abrogate:

1. Abrogazione dell'Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

Questo articolo disciplinava la protezione dei dipendenti pubblici che segnalavano illeciti, ora sostituita dalle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023.

2. Abrogazione dell'Art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001

Comma 2-ter:

- Stabiliva che le misure discriminatorie adottate contro i segnalanti potessero essere denunciate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia dal segnalante stesso sia dall'organizzazione sindacale di riferimento.

Comma 2-quater:

- Dichiarava nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante.
- Rende nulle anche altre misure ritorsive come:
 - Demansionamenti (*art. 2103 del Codice Civile*).
 - Sanzioni disciplinari.
 - Trasferimenti o altre misure organizzative discriminatorie.
- Onere della prova:
 - Il datore di lavoro doveva dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante non fossero ritorsive, se contestate in sede di controversia.

3. Abrogazione dell'Art. 3 della Legge n. 179/2017

(Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

Riguardava la regolamentazione dell'obbligo di segretezza per il personale aziendale, professionale, scientifico e industriale nel contesto delle segnalazioni.

Ora la disciplina è integrata e sostituita dal D.Lgs. n. 24/2023.



21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 è entrato in vigore il 15 luglio 2023, sostituendo le normative precedenti in materia di protezione dei segnalanti (whistleblowing) e abrogando alcune disposizioni preesistenti.

L'abrogazione di queste norme è dettagliata nell'Art. 23 del D.Lgs. n. 24/2023 e riepilogata nel paragrafo 20 della presente revisione.

Le principali disposizioni transitorie del decreto riguardano:

- **Applicazione della nuova normativa**
 - Le disposizioni del presente decreto sono in vigore dal 15 luglio 2023, abrogando le norme precedenti in materia di segnalazioni (vedi paragrafo 20).
 - Le segnalazioni effettuate prima del 15 luglio 2023 continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente, in particolare:
 - Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Settore pubblico).
 - Art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 231/2001 (Settore privato).
 - Art. 3 della Legge n. 179/2017 (Segreto professionale e aziendale).
- **Applicazione graduale nel settore privato**
 - Per i soggetti privati con meno di 250 lavoratori, l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna è entrato in vigore il 17 dicembre 2023.
 - Fino a tale data, continuavano ad applicarsi le norme previgenti dell'Art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
- **Aggiornamenti normativi e modifiche legislative**
 - Il licenziamento ritorsivo è stato dichiarato nullo e vietato ai sensi del nuovo Art. 4 della Legge n. 604/1966.
 - Il Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) è stato modificato per rafforzare la protezione dell'identità del segnalante.
 - Il D.Lgs. n. 231/2001 è stato aggiornato per includere l'obbligo di adozione di canali di segnalazione interna e divieto di ritorsione nei Modelli di Organizzazione e Gestione.



22 INDICAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA DIREZIONE / OdV

Il gestore del canale di segnalazione interna, responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni, deve trasmettere periodicamente alla Direzione/OdV (Organismo di Vigilanza) un report sulle segnalazioni ricevute e sulla gestione del processo di whistleblowing.

Soggetti responsabili della gestione del canale di segnalazione interna

Il canale di segnalazione interna può essere gestito da uno dei seguenti soggetti:

- ☐ Ufficio interno dell'organizzazione
- ☐ Soggetto esterno autonomo
- ☐ Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) (ove applicabile)

La cadenza della trasmissione delle informazioni alla Direzione/OdV è da concordare (ad esempio, su base trimestrale o annuale).

Dati da trasmettere alla Direzione/OdV

Il report periodico alla Direzione/OdV garantisce il monitoraggio e il miglioramento continuo del sistema di whistleblowing, assicurando trasparenza, conformità e tutela dei segnalanti.

Il report periodico deve contenere le seguenti informazioni:

Descrizione	Riferimento normativo
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno	Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE	Art. 2, commi 3, 4, 5, 6, D.Lgs. n. 24/2023
Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231	Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023
Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing	Procedura interna P-INT-24

Significato dei dati trasmessi

Segnalazioni relative a violazioni del diritto interno

- Riguardano illeciti amministrativi, civili, penali o contabili che coinvolgono normative nazionali.
- Esempi: corruzione, abuso d'ufficio, violazioni contrattuali.
- Riferimento normativo: Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023.

Segnalazioni relative a violazioni del diritto UE

- Riguardano violazioni di regolamenti e direttive dell'Unione Europea.
- Esempi: appalti pubblici, sicurezza alimentare, tutela ambientale, protezione dei dati personali, prevenzione del riciclaggio.
- Riferimento normativo: Art. 2, commi 3, 4, 5, 6, D.Lgs. n. 24/2023.

Segnalazioni relative a violazioni del Modello 231

- Si riferiscono a reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, come corruzione, riciclaggio, frode aziendale, sicurezza sul lavoro.
- Riferimento normativo: Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023.

Non conformità nella gestione del processo di Whistleblowing

- Indicano criticità operative, come:
 - Violazioni della riservatezza delle segnalazioni.
 - Ritardi nella gestione delle segnalazioni.
 - Errori nella classificazione o nella valutazione delle segnalazioni.
- Riferimento normativo: Procedura interna 13.PRD.01

23 INDICAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA COMMISSIONE EUROPEA

Il Gestore del Canale di Segnalazione Esterna, ovvero l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione Europea un report dettagliato sulle segnalazioni esterne ricevute e sulle relative attività di verifica e gestione.

Dati trasmessi alla Commissione Europea

Descrizione	Contenuto del report
Numero di segnalazioni esterne ricevute	Totale delle segnalazioni pervenute tramite il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC.
Numero e tipologia di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito	Indicazione dei procedimenti aperti in seguito alle segnalazioni, con specifica delle categorie di violazioni e dell'esito finale (archiviazione, sanzione, altre misure).
Danni finanziari accertati e importi recuperati	Se accertati, quantificazione dei danni economici derivanti dalle violazioni segnalate e degli importi recuperati a seguito delle azioni intraprese.

La Commissione Europea utilizza questi dati per valutare l'efficacia del sistema di whistleblowing negli Stati membri e per individuare eventuali aree di miglioramento nella protezione dei segnalanti.

L'analisi dei tipi di violazioni segnalate e delle conseguenze finanziarie consente di individuare settori a rischio e rafforzare le misure di prevenzione e controllo.

La pubblicazione e condivisione di questi dati garantisce un sistema più trasparente, incentivando aziende e istituzioni a rispettare le normative e a prevenire illeciti.



24 FILE CORRELATI

Di seguito sono elencati i documenti correlati alla presente procedura di whistleblowing, che forniscono istruzioni operative e strumenti per la gestione delle segnalazioni:

- **08.ALL.05 - Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni**
Documento che fornisce linee guida dettagliate sulle modalità di segnalazione, i canali disponibili (interni ed esterni) e le misure di protezione per il segnalante.
- **08.ALL.06 - Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni**
Modulo cartaceo per la trasmissione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV). Include campi per la descrizione dell'illecito, soggetti coinvolti, documentazione di supporto e motivazioni della segnalazione.
- **08.ALL.08 - Whistleblowing - Gestione segnalazione**
Modello operativo per la gestione delle segnalazioni da parte del gestore del canale. Contiene check-list e tabelle per monitorare il rispetto dei tempi di gestione, il mantenimento della riservatezza e il rispetto delle disposizioni normative.
- **08.ALL.10 - Whistleblowing - Registro segnalazioni**
Registro ufficiale delle segnalazioni ricevute, che garantisce la tracciabilità del processo e la conformità normativa. Contiene campi per il codice segnalazione, il soggetto che l'ha ricevuta, la data, l'esito dell'indagine e le azioni intraprese.